

ALLEGATO 2

CAPITOLATO SPECIALE includente il Capitolato Tecnico **N. 1 APPARECCHIATURA PORTATILE PER RADIOGRAFIA per il** **Dipartimento di Area Diagnostica e dei Servizi dell'Ospedale di** **Civitanova Marche – AREA VASTA 3**

ART. 1 **NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

1. La presente Fornitura è regolata:
 - a) dalle clausole inserite nel presente Capitolato Speciale;
 - b) dalle norme presenti nel D.Lgs 163/2006 e nel relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con D.P.R. 207/2010; ; eventuali lacune normative presenti nella parte IV del Regolamento saranno colmate, ove possibile, mediante il ricorso alla “analogia legis”, con applicazione delle norme presenti nella parte II del regolamento stesso
 - c) dalle norme in materia di contabilità dello Stato;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del presente Capitolato Speciale, sono automaticamente sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua predisposizione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto di Fornitura, l'Amministrazione da un lato e l'Appaltatore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. Si farà espresso riferimento anche alle indicazioni contenute nella Determinazione dell'A.V.C.P. n. 4 del 10/10/2012 in materia di “BANDO-TIPO.

ART. 2 **OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA ED OPZIONI**

1. Il presente Capitolato definisce la disciplina contrattuale relativa all'appalto della fornitura di n. 1 APPARECCHIATURA PORTATILE PER RADIOGRAFIA per il

Dipartimento di Area Diagnostica e dei Servizi dell'Ospedale di Civitanova Marche
– AREA VASTA 3

2. Le opzioni dell'appalto sono le seguenti:
 - a. **opzione di variazione del volume e/o valore dell'appalto, in aumento, da esercitarsi entro 36 mesi dalla stipula del contratto, nella misura massima del 100%**, motivato da esigenze organizzative e/o strutturali dell'ASUR, indipendentemente dalle ipotesi di "Varianti introdotte dalla stazione appaltante" previste dal combinato disposto degli articoli n. 114 del D.Lgs 163 del 12/04/2006 e n. 311 del DPR 207 del 05/10/2010, **mediante stipula di contratto integrativo**.
3. Come da disposizione regolamentare ASUR è sempre ammesso l'esercizio della facoltà, in capo all'Amministrazione Aggiudicatrice, di "**recesso**" dal contratto in caso di conclusione, da parte della SUAM, di procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi oggetto dell'appalto a condizioni più convenienti
4. La fornitura comprende anche tutti gli oneri per i **servizi accessori alla vendita** quali ad esempio, conservazione, trasporto, movimentazione, consegna al piano, facchinaggio, disinstallazione ed installazione, messa in opera e collaudo, istruzioni d'uso al personale della stazione appaltante.
5. Con l'adesione al presente Capitolato Speciale l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione Appaltante, a eseguire la fornitura oggetto di appalto, nei termini e con le modalità previsti nel Capitolato Speciale medesimo.

ART. 3 NORME GENERALI DI FORNITURA

1. Le apparecchiature dovranno essere idonee all'uso specificatamente richiesto e rispondere a tutte le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni vigenti al momento della consegna, nonché essere conformi alla Direttiva 93/42/CEE e 2007/47/CE ovvero alla direttiva 98/79/CE, secondo la tipologia di beni offerti.
2. Si fa presente che l'apparecchiatura elettromedicale dovrà riportare la marcatura CE ai sensi del D.Lgs n. 46/97 e 37/2010, con indicato, se necessario, il numero dell'organismo certificato che l'ha rilasciata; occorre quindi, che la dichiarazione di conformità riporti tutte le caratteristiche/dati/modello del prodotto e a quali direttive (es. 93/42 CEE e 2007/47/CE) e norme (es. CEI 62-5, EN 60601-1) è conforme).
3. Nel caso di sistemi elettromedicali (esempio: stampanti, PC, telecamere ecc. collegate elettricamente ad almeno un apparecchio elettromedicale), l'appaltatore dovrà effettuare l'installazione secondo la normativa CEI EN 60601-1-1 (CEI 62-51), rilasciando opportuna dichiarazione.
4. Si fa altresì presente, che l'apparecchio dovrà essere fornito installato, completamente funzionante e completo degli accessori necessari al suo corretto uso, rispettando la destinazione d'uso riportata nel manuale.

5. Se nel manuale d'installazione è consigliata la presenza di sistemi di filtraggio, condizionamento, continuità (rete di alimentazione elettrica) o di qualunque altro dispositivo o modalità installativa, la fornitura lo dovrà prevedere (quotazione a parte nell'offerta).
6. Al fine di facilitare la predisposizione dell'offerta tecnico-economica, le ditte sono tenute a prendere visione dei locali dove dovrà essere installata l'apparecchiatura per fornire un apparecchio compatibile con le caratteristiche impiantistiche degli stessi (prese elettriche, prese gas medicali, impianto elettrico, alimentazione di sicurezza, ecc.).
7. Le attrezzature/apparecchiature dovranno essere munite del libretto di uso e manutenzione in lingua italiana.
8. In particolare, il D.Lgs 46/97 relativo all'attuazione della Direttiva Comunitaria 93/42 CEE sui Dispositivi Medici, specifica tra l'altro, che (art. 5) le indicazioni fornite dal fabbricante all'utilizzatore sono espresse in lingua italiana e che (allegato I, punto 13) ogni dispositivo deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantire un'utilizzazione sicura.
9. Pertanto l'appaltatore dovrà fornire insieme all'apparecchiatura e accessori necessari al loro funzionamento, tutti i manuali d'uso (due copie) e di service (una copia) in lingua italiana.
10. Il collaudo delle attrezzature/apparecchiature elettromedicali dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, su attestazione dell'Ufficio Tecnico dell'Area Vasta n. 3 dell'ASUR.
11. In particolare, il collaudo avverrà entro 30 gg dalla consegna, in contraddittorio con l'appaltatore.
12. Tale attività si esegue in giorni stabiliti dall'Ufficio Tecnico dell'Area Vasta n. 3 dell'ASUR, concordando tempi e modi.
13. Nel caso in cui il collaudo strumentale dell'apparecchiatura non venga superato, l'appaltatore deve provvedere a sanare la fornitura entro 15 gg.
14. In caso di permanenza delle difformità la fornitura si intende rifiutata e l'appaltatore si impegna a ritirare l'apparecchio senza nulla pretendere.
15. In assenza di collaudo con esito positivo non potrà procedersi alla liquidazione e pagamento della fattura afferente la fornitura.
16. Durante il periodo di garanzia l'appaltatore dovrà garantire e riparare tempestivamente a proprie spese tutti i guasti o malfunzionamenti o aggiornamenti (software, di taratura, ecc.) che si verificassero e richiedessero, ad esclusione di guasti causati da incuria e/o dolo da parte degli utenti. Inoltre dovrà garantire, a sue spese, la manutenzione preventiva, eseguendo le operazioni di manutenzione e taratura con le modalità e la frequenza indicata nel manuale d'uso.
17. In caso di guasto che comporti una interruzione del funzionamento superiore a 24 ore lavorative durante la garanzia, l'Appaltatore si impegna a sostituire l'apparecchiatura con un'altra di uguali caratteristiche, senza oneri aggiuntivi per l'azienda.

18. Durante il periodo di validità della garanzia l'appaltatore deve impegnarsi a rendicontare tutti gli interventi manutentivi atti a mantenere o ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, rilasciando i rapporti di lavoro all'Ufficio Tecnico dell'Area Vasta n. 3 dell'ASUR.

ART. 4

CAPITOLATO TECNICO (specifiche tecniche)

Per la soddisfazione del bisogno oggetto dell'appalto sono state predisposte e fissate le specifiche tecniche che seguiranno.

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 163/2006. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato Speciale di appalto. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

OGGETTO DELLA FORNITURA

N. 1 APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOGRAFIA

CODICE CIVAB

PRA

DESTINAZIONE D'USO

Sistema mobile per radiografia digitale diretta, adatto all'impiego in corsia

SPECIFICHE TECNICHE

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 163/2006. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato Speciale di appalto. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

Fatto salvo quanto sopra, si intendono obbligatorie le specifiche di "minima" richieste.

CARATTERISTICHE DI MINIMA

Generatore

- Ad alta frequenza controllato da microprocessore
- Potenza massima erogata non inferiore a 30 kW
- Tempo minimo d'esposizione non superiore a 1 ms

Tubo radiogeno

- Ad anodo rotante
- Elevata velocità di rotazione anodo
- Doppia macchia focale di dimensioni ridotte
- Elevata capacità di dissipazione del calore
- Dispositivo di controllo dei parametri di esposizione (kV e mAs)
- Protezione da sovraccarico

Collimatore

- Diaframma manuale con centratore luminoso

- Rotazione almeno pari a $\pm 120^\circ$

Detettore

- Wireless
- Dimensioni non inferiori a 35x35 cm
- Elevata risoluzione spaziale
- Ampia matrice di acquisizione
- Flessibilità di posizionamento anche su pazienti barellati, al letto o su sedia a rotelle.

Sistema di acquisizione e visualizzazione

- Possibilità di impostazione manuale ed automatica (tecnica anatomica) dei parametri di esposizione
- Consolle di comando con ampio display per la visualizzazione dei parametri impostati
- Dotato di sistema di scatto a distanza
- Dotato di indicatore audio-visivo dello stato apparecchiatura (Stand by/Esposizione);
- Capacità di memorizzazione di almeno 3.000 immagini alla massima risoluzione
- Collegamento a sistemi HIS/RIS/PACS in DICOM 3
- DICOM Send, Print, Get Worklist, e MPPS

Stativo

- Compatto e di facile manovrabilità
- Caratterizzato da ampie escursioni dei movimenti di estensione e rotazione del complesso radiogeno
- Dotato di sistema di blocco nella posizione impostata
- Dotato di ruote frenanti
- Braccio porta tubo articolato e controbilanciato
- Ingombro e peso ridotti
- Dotato di protezioni esterne anti-urto
- Unità base con movimentazione motorizzata

La fornitura dovrà essere "chiavi in mano" e pertanto comprensiva di ogni eventuale dispositivo necessario a garantire il normale e completo funzionamento delle apparecchiature offerte

Accessori

- n.1 Supporto radiotrasparente "porta detettore portatile" per evitare deterioramento del detettore determinato dal peso del paziente

ART. 5

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e obblighi indicati nei punti che seguono, senza diritto ad alcun corrispettivo oltre quello contrattuale. Si precisa che per termine "...a carico di..." si intende che il destinatario di tale locuzione dovrà provvedere totalmente all'incombenza (rilevazione fabbisogno, approvvigionamento, ecc.) oltre al sostenimento integrale del relativo onere di spesa.
2. Sono a carico gli oneri inerenti la retribuzione, la sicurezza, l'assicurazione e la previdenza del proprio personale **eventualmente** occupato nelle prestazioni di scarico e consegna all'interno della struttura (al piano), montaggio, installazione, messa in opera e collaudo, illustrazione ed istruzioni d'uso al personale del Servizio/Unità Operativa.
3. Sono a carico gli obblighi verso i citati dipendenti, in base alle disposizioni legislative vigenti, in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a

proprio carico tutti gli oneri relativi. L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni indicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

4. Sono a carico i risarcimenti degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei servizi di scarico e consegna all'interno della struttura (al piano), di montaggio, installazione, messa in opera e collaudo, di illustrazione ed istruzioni d'uso al personale del Servizio/Unità Operativa, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private, restando liberi ed indenni la amministrazione ed il suo personale.

ART. 6 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO

1. In relazione alle attività di fornitura l'appaltatore dovrà:
- a) Provvedere a tutti gli adempimenti di legge relativi al rapporto di lavoro del proprio personale, in particolare:
- l'appaltatore è tenuto all'integrale rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori secondo la normativa vigente in materia; egli si obbliga ad applicare tutte le norme ed osservare tutte le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ivi comprese tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di categoria e negli accordi locali integrati della stessa in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio;
 - l'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
 - l'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
 - gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro citati vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
- b) Prevedere protocolli di inserimento dei nuovi assunti.
- c) Garantire momenti di aggiornamento e formazione specifica del proprio personale da realizzarsi al di fuori dell'attività oggetto dell'appalto, e favorire la partecipazione del proprio personale alle attività di formazione e seminari promosse dalla A.V. 3 che abbiano attinenza con gli obiettivi dell'appalto.

- d) Far fronte ad ogni qualsiasi responsabilità risarcitoria inerente allo svolgimento delle prestazioni che possa eventualmente derivare da danni causati agli immobili, a cose, agli utenti o a terzi, personale compreso, esonerando con la presente convenzione la A.V. 3 da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienze da parte della A.V. 3 stessa.
- e) Assicurare i requisiti igienico-sanitari, assicurativi, di riservatezza previsti dalla normativa vigente.
3. L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione interessata, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.
4. L'appaltatore si impegna espressamente a mallevare e tenere indenne l'Amministrazione, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ART. 7 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. All'esecuzione del contratto relativo all'appalto in questione, relativamente alle **disposizioni generali**, ai sensi dell'art. 297 del D.P.R. 207 del 05/10/2010, si applicano gli articoli da 135 a 140 del D.Lgs 163/2066.
2. La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.
3. All'esecuzione del contratto relativo all'appalto in questione, ai sensi del citato D.P.R. 207 del 05/10/2010, si applicano anche i seguenti articoli, se e in quanto compatibili con la natura dell'appalto e con le speciali prescrizioni del presente Capitolato:
 - a.302 - "Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto";
 - b.303 - "Avvio dell'esecuzione del contratto";
 - c.305 - "Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto";
 - d.307 - "Contabilità e pagamenti";
 - e.308 - "Sospensione dell'esecuzione del contratto";
4. All'esecuzione del contratto relativo all'appalto in questione, ai sensi del citato D.P.R. 207 del 05/10/2010, relativamente alle **modifiche in corso di esecuzione del contratto**, si applicano i seguenti articoli, se e in quanto compatibili con la natura dell'appalto e con le speciali prescrizioni del presente Capitolato:
 - 310 - "Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore";
 - 311 - "Varianti introdotte dalla stazione appaltante".
5. All'esecuzione del contratto relativo all'appalto in questione, ai sensi del citato D.P.R. 207 del 05/10/2010, relativamente alla **verifica di conformità**, si applicano i seguenti articoli, se e in quanto influenti sul rapporto contrattuale e compatibili con la natura dell'appalto e con le speciali prescrizioni del presente Capitolato:

- 312 - “Oggetto delle attività di verifica di conformità”;
- 313 - “Termini delle attività di verifica di conformità”;
- 316 - “Estensione della verifica di conformità”;
- 317 - “Verifica di conformità in corso di esecuzione”;
- 318 - “Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi”;
- 319 - “Processo verbale”;
- 320 - “Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformità”;
- 321 - “Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità”;
- 322 - “Certificato di verifica di conformità”;
- 323 - “Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformità”;
- 324 - “Provvedimenti successivi alla verifica di conformità”;
- 325 - “Attestazione di regolare esecuzione (alternativa alla verifica di conformità per appalti sotto soglia comunitaria)”.

ART. 8

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.

1. Le verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto sono svolte dal Direttore dell'esecuzione contrattuale, coadiuvato in contraddittorio dal legale Rappresentante della Ditta o da un suo delegato.
2. La A.V. 3 si riserva il controllo con proprio personale sulla corretta gestione della fornitura ed avrà facoltà ed il diritto di eseguire qualsiasi accertamento in qualunque momento riservandosi la possibilità di ricusare quanto non ritenuto idoneo.
3. La A.V. 3 si asterrà comunque dal fare alcuna osservazione diretta ai dipendenti dell'appaltatore, rivolgendo le osservazioni verbali o per iscritto alla caposala o al suo delegato, il quale avrà l'obbligo di presenziare alle eventuali contestazioni in contraddittorio.
4. Tutte le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con detto incaricato, avranno lo stesso valore come fossero fatte direttamente all'appaltatore.
5. Le inadempienze relative e successive a formali contestazioni daranno luogo ai provvedimenti ed alle penali specificati nel presente Capitolato.

ART. 9

TERMINI DI CONSEGNA

1. La consegna delle apparecchiature dovrà avvenire **entro 30 giorni consecutivi dalla stipula del contratto di fornitura**, a condizione, ovviamente, che i locali siano pienamente agibili, con i lavori edili ed impiantistici eventualmente necessari definitivamente conclusi.

ART. 10
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo della fatturazione espresso in €, per ciascun prodotto oggetto di fornitura, sarà costituito dalla **moltiplicazione del quantitativo fornito per il corrispettivo unitario**.
2. Il **corrispettivo unitario** per ogni prodotto sarà computato come segue: **BASE D'ASTA UNITARIA – RIBASSO % D'ASTA + BASE UNITARIA COSTI SICUREZZA**, e recherà ben cinque decimali dopo la virgola.
3. La fatturazione del bene fornito potrà avvenire solo dopo la consegna dello stesso; tuttavia nel caso in cui la consegna non possa avvenire a causa del fatto che i locali non siano ancora pienamente agibili o i lavori edili ed impiantistici eventualmente necessari non siano ancora definitivamente conclusi, la stazione appaltante potrà motivatamente autorizzare la fatturazione anticipata.
4. Dovrà essere emessa una distinta fattura per l'ammontare della fornitura, che rechi le seguenti indicazioni di massima:
 - Intestazione della fattura: Azienda Sanitaria Unica Regionale Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 ANCONA – P.I./C.F. 02175860424; **per le modalità di trasmissione seguiranno ulteriori future comunicazioni**;
 - Ogni singola fattura dovrà includere i soli beni oggetto del presente appalto e recare le seguenti indicazioni: **a) gli estremi della Determina di Aggiudicazione definitiva, della notifica di aggiudicazione e del contratto stipulato – b) gli estremi degli ordinativi di fornitura e l'indicazione della denominazione dell'Area Vasta ordinate – c) il C.I.G. richiesto e comunicato dalla Stazione Appaltante ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 – d) le coordinate bancarie del c/c dedicato comunicate dall'operatore economico ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010.**
5. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e **bonificato sul conto corrente bancario dedicato**, intestato all'Appaltatore, che **dovrà essere comunicato in sede di formulazione di offerta**.
6. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. La liquidazione ed il successivo pagamento della fattura saranno sempre subordinati alla regolare esecuzione contrattuale nel periodo considerato, oltre che all'esito positivo delle verifiche sugli adempimenti contributivi (DURC) e del

- pagamento delle cartelle prelieve verifiche ex Circolare 6/8/2007 n. 28 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
11. in particolare, per le forniture di apparecchiature elettromedicali e strumentazione in genere, la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura sono subordinati al regolare montaggio, installazione e messa in opera del bene nonché all'esecuzione del relativo collaudo positivo attestato dall'Ufficio Tecnico dell'Area Vasta n. 3 dell'ASUR.
 12. Nel caso di ritardo nelle operazioni di collaudo i termini per il pagamento della fattura decorreranno dalla data di regolare esecuzione dello stesso.
 13. Il periodo di garanzia inizierà a decorrere dalla data del collaudo positivo attestato dall'Ufficio Tecnico dell'Area Vasta n. 3 dell'ASUR.
 14. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la fatturazione dovrà avvenire a cura della sola ditta mandataria e non da parte delle imprese mandanti; in caso di subappalto, la fatturazione dovrà avvenire a cura del solo appaltatore e non da parte delle imprese subappaltatrici.
 15. L'applicazione delle penali, ovvero ogni eventuale altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto, avverrà, ove possibile, trattenendo l'importo relativo dal pagamento di fatture non ancora pagate.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 della vigente Legge 136/2010, l'Operatore Economico aggiudicatario, con il quale avverrà la stipula del contratto, assumerà inderogabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dall'art. 3 della citata Legge 136/2010.
2. Il contratto che verrà stipulato, in forma scritta in una delle modalità previste dalla stazione appaltante, tra stazione appaltante ed appaltatore, conterrà la seguente clausola:
Art. ... (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
 1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltante/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Gli eventuali contratti stipulati tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente, conterranno la seguente clausola:
Art. ... (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
 1. L'impresa - in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa..... - nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente....., identificato con il CIG n., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. *L'impresa..... - in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa..... - si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente... della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
3. *L'impresa..... - in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa.....- si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente.....*
4. Si ribadisce che è tassativamente prescritto che i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010, comunichino alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, nei termini ivi indicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
5. Come sancito dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 12

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA R.C.

1. L'Appaltatore sarà considerato diretto responsabile di tutte le conseguenze penali e civili che dovessero derivare a seguito dei danni subiti da persone o cose per l'errata esecuzione della fornitura di spettanza.
2. In particolare, l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione contraente o di terzi, in virtù dei servizi eseguiti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. L'Appaltatore dovrà quindi **stipulare una polizza assicurativa**, per l'intera durata del Contratto, a **copertura del rischio da responsabilità civile** del medesimo Appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto.
4. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare all'Amministrazione contraente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi.
5. La polizza assicurativa di cui sopra prevede che il risarcimento possa essere reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del medesimo Contratto e prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di

eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.

6. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Amministrazione Contraente.
7. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 13 CONTESTAZIONI

1. In caso di contestazioni sulla qualità dei beni forniti varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche e scientifiche, da un laboratorio di analisi accreditato.
2. Le spese di analisi saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 14 FALSITÀ DELLE DICHIARAZIONI

1. Qualora a seguito delle verifiche di veridicità della dichiarazioni autocertificate, disposte secondo i dettami del regolamento aziendale in materia, dopo l'affidamento della fornitura, l'Area Vasta n. 3 dell'ASUR accerti che il soggetto affidatario della medesima ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di decadenza dall'appalto ai sensi di legge, dandone comunicazione scritta al medesimo soggetto assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.
2. Il provvedimento motivato di decadenza dall'appalto comporta la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 15 PENALITÀ

1. Si applica l'art. 298 del D.P.R. 207 del 05/10/2010, compatibile e congruamente applicabile per "estensione analogica" all'appalto in specie.
2. In caso di rinuncia all'appalto da parte del soggetto aggiudicatario dello stesso, il medesimo avrà l'obbligo di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia medesima.
3. L'impresa aggiudicataria è soggetta a penale in caso di inosservanza di ogni prescrizione contrattuale o di non puntuale adempimento, che non comporti per la sua gravità l'immediata risoluzione del contratto.

4. In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'esecutore sarà applicata una penale pari allo 0,5% del valore totale di aggiudicazione della fornitura **per ogni giorno naturale di ritardo**.
5. L'ammontare della penalità sarà detratto dai crediti fatturati dell'impresa, ove capienti, altrimenti la parte che non trovi capienza negli stessi dovrà essere corrisposta direttamente alla A.V. 3.
6. Il soggetto aggiudicatario della fornitura dovrà reintegrare la cauzione entro il termine fissato dalla A.V. 3.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di inadempimento dell'Appaltatore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto, la A.V. 3, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà all'Appaltatore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto di Fornitura si intenderà risolto; l'Amministrazione contraente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.
3. L'Area Vasta n. 3 dell'ASUR, tuttavia, dichiara che intende avvalersi della "clausola risolutiva espressa" ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, arrogandosi il diritto potestativo di risolvere unilateralmente il contratto con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso nei seguenti casi:
 - a) mancata effettuazione della consegna oltre 30 giorni consecutivi dal termine previsto oppure entro il termine tassativo previsto;
 - b) per gravi e reiterate inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
 - c) in caso di cessazioni di attività, assoggettamento a procedure concorsuali, atti di sequestro o di pignoramento, dell'appaltatore;
 - d) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
 - e) per motivate esigenze di pubblico interesse;
 - f) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - g) qualora gli accertamenti antimafia presso la prefettura competente risultino positivi;

- h) nel caso di cui agli articoli denominati (Trasparenza), (Cauzioni), (Riservatezza), (Divieto di cessione del contratto), (Brevetti industriali e diritti d'autore) e (Clausola compromissoria);
 - i) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come sancito dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010;
 - j) nel caso venga attivata Convenzione Consip o Centrale di Acquisto Regionale, o qualunque altro strumento presente sulla piattaforma Consip o Centrale di Acquisto Regionale legittimamente utilizzabile, per contratto potenzialmente equivalente stipulabile, ma a condizioni economiche più favorevoli accertate.
4. In tutte le ipotesi sopraelencate l'Area Vasta n. 3 dell'ASUR dichiarerà di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto e comunicherà per iscritto tale volontà al soggetto aggiudicatario della fornitura mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 5. L'appaltatore non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 1462 c.c..
 6. Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Area Vasta n. 3 dell'ASUR e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto, il tutto entro quindici giorni dal manifestarsi dell'evento che giustifichi le riserve stesse, pena decadenza dal diritto di far valere le stesse.

ART. 17

TRASPARENZA

1. L'Appaltatore in sede di gara:
 - a) ha dichiarato che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) ha dichiarato di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare l'aggiudicazione della gara;
 - c) ha dichiarato espressamente che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del trattato CE e artt. 2 e seguenti della l. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si è obbligato a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Pertanto, qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle

dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti con il Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente commi 1, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ART. 19

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, e s'impegna a tenere indenne e malleata l'Amministrazione Contraente da ogni eventuale responsabilità e/o azione giudiziaria.
2. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione contraente, questa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 20

CONTROVERSIE E CONTENZIOSI

1. Per qualsiasi contenzioso dovesse insorgere durante il periodo di vigenza contrattuale varrà quanto disposto dagli articoli contenuti nella "PARTE IV – Contenzioso" del D.Lgs 163/2006, in quanto applicabili.
2. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto per l'appalto in questione, NON saranno deferite ad arbitri ex art. 241 comma 1 del D.Lgs 163/2006 compatibile e congruamente applicabile per "estensione analogica" all'appalto in specie, pertanto il contratto medesimo NON ne conterrà la relativa clausola compromissoria ex art. 241 comma 1-bis del medesimo D.Lgs..

ART. 21

ONERI FISCALI SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli eventuali oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge.
2. Le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e pertanto trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del d.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 22

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale, sarà competente in via esclusiva il foro di Ancona.

ART. 23

RICHIAMI

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale si fa rinvio al Capitolato Generale dell'Area Vasta n. 3 dell'ASUR ed alla normativa vigente in materia.

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede legale: Via Caduti del lavoro, 40
60131 Ancona
C.F. e P. IVA: 02175860424

Area Vasta n.3
Sede Amministrativa: Belvedere Raffaello Sanzio, 1
62100 Macerata

U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica
P.zza Garibaldi n.8
62012 Civitanova

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Dalmiglio Barbara

Per integrale presa visione ed **espressa accettazione** delle norme e condizioni legittime contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto in tutte le sue parti e nei suoi allegati, e, comunque, di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto:

**Il titolare o legale rappresentante
o persona all'uopo delegata della ditta**

Nome _____ - Cognome _____
luogo e data di nascita _____ () - ___/___/___
residenza VIA _____ - (cap _____) _____
codice fiscale _____

_____ **data**
___/___/___

Ai sensi dell'art. 1341 – Il comma – del codice civile, si approvano espressamente le clausole specificatamente previste agli articoli del Capitolato Speciale:

- ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA ED OPZIONI
- ART. 3 - NORME GENERALI DI FORNITURA
- ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 9 - TEMINI DI CONSEGNA
- ART. 10 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI
- ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 12 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA R.C.
- ART. 13 - CONTESTAZIONI
- ART. 14 - FALSITÀ DELLE DICHIARAZIONI
- ART. 15 - PENALITÀ
- ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 19 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
- ART. 20 - CONTROVERSIE E CONTENZIOSI
- ART. 21 – ONERI FISCALI SPESE CONTRATTUALI
- ART. 22 - FORO COMPETENTE

**Il titolare o legale rappresentante
o persona all'uopo delegata della ditta**

Nome _____ - Cognome _____
luogo e data di nascita _____ () - ___/___/___
residenza VIA _____ - (cap _____) _____
codice fiscale _____

_____ **data**
___/___/___